



Tribunale di Trani



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale  
Trani

2241/2022

Ordine degli Avvocati di Trani



CAMERA PENALE DI TRANI



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

PROTOCOLLO DELLE UDIENZE PENALI

Il Presidente del Tribunale di Trani,

dott. Antonio De Luce

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani,

dott. Renato Nitti

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani,

Avv. Tullio Bertolino

Il Presidente della Camera Penale di Trani,

Avv. Giangregorio De Pascalis

CONVENGONO e dispongono per quanto di specifica competenza di ciascuno in  
relazione alle udienze penali

QUANTO SEGUE

1. **Le udienze iniziano improrogabilmente entro le ore 9:30 e terminano**, salvo che le parti siano disponibili alla celebrazione del processo in orario successivo, **alle ore 17:00**, escludendosi da tale limite di orario la camera di consiglio per la decisione dei processi. I Presidenti dei collegi e i Giudici Monocratici assicurano che l'orario di inizio sia puntualmente rispettato.

2. In ogni udienza dinanzi alla Sezione Penale del Tribunale di Trani in composizione collegiale e in composizione monocratica sono calendarizzati e trattati, rispettivamente, **non oltre 10 (collegio) e non oltre 35 (monocratico) processi**; sono celebrati in istruttoria prioritariamente i procedimenti con imputati sottoposti alle misure cautelari personali e, fino ad arrivare al numero indicato, quelli fissati in prima udienza o discussione finale. Nella individuazione dei processi in istruttoria, da trattare, saranno osservati rigorosamente i criteri di priorità, di cui all'art. 132 bis disp. att. c.p.p..

3. In relazione ai vigenti criteri di priorità, si precisa che i processi aventi ad oggetto soltanto reati il cui termine di prescrizione matura **dalla data di sottoscrizione del presente protocollo** entro 18 mesi per i delitti o entro 12 mesi per le contravvenzioni sono rinviati a data successiva allo spirare di detto termine, a meno che:

- a. la parte civile costituita, la persona offesa o l'imputato si oppongano,
- b. vi siano sequestri preventivi in atto,
- c. siano state adottate misure cautelari personali,
- d. si tratti di procedimenti per i quali la sentenza di condanna di primo grado assume rilevanza ex art. 578 bis c.p.p.;

4. I processi monocratici aventi ad oggetto reati la cui data di commissione è successiva al 1° gennaio 2019 sono rinviati ad un anno di distanza se non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto.

5. Nelle udienze in cui è già previsto un numero di processi superiore a quello sopra indicato, sono rinviati alla prima udienza utile i processi la cui prima udienza dibattimentale sia successiva al 1° gennaio 2019, nel rispetto del limite del numero massimo dei processi da trattare indicati sub n. 2 e nel rispetto delle condizioni sub 3 b) e c) menzionate.

6. Nel caso di reati procedibili a querela e in assenza di costituzione di parte civile, se la persona offesa non compare in udienza, le verrà notificata la data della successiva udienza, con l'espresso avvertimento che non comparendo il suo comportamento sarà interpretato come espressa volontà di voler rimettere la querela. Tale notifica verrà eseguita dalla cancelleria del Tribunale.

7. La organizzazione e la trattazione dei procedimenti di ciascuna udienza è lasciata al ponderato apprezzamento del Presidente/Giudice monocratico il quale, nella calendarizzazione delle cause, terrà conto, per ogni giudizio da celebrare, del numero degli imputati, dei testimoni da escutere, della prevedibile durata del singolo processo, in ogni caso senza superare il numero di processi sopra indicati sub n. 2 e nell'ambito della calendarizzazione tabellare annuale, rispettando altresì nelle fissazioni delle udienze collegiali e, per quanto possibile, delle udienze



supermonocratiche il criterio di correlazione processo<=>magistrato del Pubblico Ministero titolare.

8. il Presidente di ciascun Collegio ed ogni Giudice monocratico avranno cura di far pubblicare sul sito istituzionale del Tribunale entro il 15 del mese precedente gli statini delle udienze con l'indicazione dei procedimenti eventualmente da rinviare, indicando l'orario o la fascia oraria di chiamata del processo e la data della successiva udienza (in modo da consentire alle Parti di riprogrammare la citazione dei testimoni), e quelli da celebrare, con indicazione dei numeri identificativi e dell'attività da svolgere e dell'orario di chiamata. Lo stesso statino è trasmesso al seguente indirizzo della Procura [dibattimento.procura.trani@giustizia.it](mailto:dibattimento.procura.trani@giustizia.it) ed al seguente indirizzo dell'Ordine degli Avvocati [esitoudienzepenali@ordineavvocatitrani.it](mailto:esitoudienzepenali@ordineavvocatitrani.it).

9. Le parti convengono che il presente protocollo fonda la concreta possibilità di funzionamento sulla effettiva volontà delle parti di darne precisa attuazione.

10. Le parti convengono altresì che debbano essere preservate anche le ragioni del teste e che vi è il dovere di avvisare il teste di non comparire quando è previsto che non debba essere sentito nella udienza per cui è stato già citato. Pertanto, poiché a tale fine è assolutamente indispensabile che siano rispettati i termini sopra indicati, si conviene che:

a) ove siano rispettate le indicazioni di termini sopra riportate, le parti che hanno citato i testimoni per una udienza nella quale lo statino dispone invece che debba essere sentito in successiva udienza diversa da quella da rinviarsi, procederanno già prima della udienza da rinviarsi alla citazione dei testimoni per la successiva udienza, al contempo avvisandoli di non presentarsi all'udienza oggetto di rinvio;

b) ove non siano rispettati i termini sopra indicati (e quindi ove lo statino delle udienze non sia pubblicato e comunicato nei termini sopra specificati) ed in tutti i casi in cui il teste non debba essere ricitato per una successiva udienza, la cancelleria del Tribunale provvede ad avvisare il teste di non presentarsi.

11. Gli statini di udienza sono immediatamente pubblicati sul sito del Tribunale di Trani a cura del Direttore della Sezione Penale, con l'ausilio dei cancellieri.

12. I processi sono fissati secondo **fasce orarie distanziate**, tenendo conto sia del tempo necessario per la trattazione che di quello necessario per consentire alle Parti private del processo successivo di raggiungere l'aula di udienza e di prendervi posto, mantenendo la distanza di sicurezza. **È escluso, pertanto, che possano essere fissati più di 10 processi in un'ora, quand'anche ciò dovesse consentire di celebrare più rapidamente l'intera udienza.**

13. Le fasce innanzi ai Giudici del dibattimento sono così suddivise:

I fascia - dalle ore 9.30 alle 10.00 fissata per i differimenti preliminari e per le udienze filtro;

II fascia - dalle ore 10.00 alle ore 13.30 per istruttorie più complesse;

III fascia - dalle ore 13.30 alle 15.30 per istruttorie meno complesse e/o discussioni;

IV fascia - dalle 15.30 alle 17.00 per le sole discussioni.

Ove più consono alle esigenze di organizzazione dell'udienza, ogni giudice può, nell'ambito delle singole fasce, indicare gli orari di chiamata dei singoli procedimenti. Il Presidente del collegio e il Giudice monocratico programmano le attività (trattazione, discussione, lettura del dispositivo o della motivazione della sentenza contestuale), in modo da evitare che si creino assembramenti nell'aula di udienza e nel corridoio immediatamente antistante.


14. I difensori degli'imputati potranno sempre avanzare richiesta di rinvio al Giudice, con sospensione dei termini di prescrizione, allorquando sia superato il termine delle ore 17:00 ovvero sia altamente probabile che tale orario venga superato, preferibilmente con richiesta sottoscritta anche dall'imputato che al contempo dichiara di voler ricevere la comunicazione della data di rinvio per il tramite del difensore o di voler ricevere la detta comunicazione all'indirizzo di posta certificata del difensore. I difensori delle altre parti private potranno avanzare analoga richiesta.

15. Il Presidente del collegio o il Giudice monocratico nell'individuare la data di rinvio assicura tempi sufficienti per gli adempimenti e, quindi, nei soli processi nei quali non sia in atto alcuna misura cautelare personale o reale (preventiva o conservativa), fissa la successiva udienza istruttoria ad almeno 90 giorni o, se i termini prescrizionali lo consentono, a data successiva, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 132 bis disp. att. c.p.p..

16. I Presidenti dei collegi ed i Giudici monocratici individuano i processi da rinviare sino al raggiungimento del limite numerico sopraindicato sub n. 2, nel rispetto dei criteri di priorità previsti dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p. e:

- a. rinviando i processi per i quali vi è richiesta di sospensione dei termini prescrizionali, ritualmente formulata;
- b. rinviando i processi che, per il numero delle parti processuali, anche dopo aver ridotto il numero dei testimoni da escutere, determinino un'attività dibattimentale tale da rendere improbabile la chiusura dell'udienza entro le ore 17:00.

17. In ogni caso l'Ufficio del P.M. e i Difensori delle parti private curano che le citazioni dei testimoni riportino l'avvertimento ai testi di consultare il sito del Tribunale di Trani ([https://www.tribunale.trani.giustizia.it/orari\\_udienze.aspx?pn1=2](https://www.tribunale.trani.giustizia.it/orari_udienze.aspx?pn1=2)) nelle 24 ore precedenti alla udienza per conoscere l'esatto orario della fascia di chiamata, curando di presentarsi all'orario indicato onde evitare dannosi assembramenti. La stessa citazione riporta gli indirizzi email dell'Ufficio di Procura, del Difensore e del Tribunale cui far pervenire eventuali comunicazioni di impedimento a presentarsi.



18. La cancelleria del Tribunale al momento della annotazione della data di udienza al SICP cura che sia riportata la relativa fascia oraria.

Trani, 15.7.2022

Dott. Antonio De Luce, Presidente del Tribunale

Dott. Renato Nitti. Procuratore della Repubblica

Avv. Tullio Bertolino, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani

Avv. Giangregorio De Pascalis, Presidente della Camera Penale di Trani

